

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
relativo al personale del Ministero della Difesa
Triennio 2018 - 2020

In data __/__/2020, presso la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, ha avuto luogo l'incontro tra il Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale del Personale Civile, dal Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, dal Direttore del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa, e le Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FLP, CONFINTESA FP e FED. CONFSAL-UNSA, per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto del Ministero della Difesa.

CISL FP

FP CGIL

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
CIVILE

UIL PA

IL CAPO DEL I REPARTO DELLO STATO
MAGGIORE DELLA DIFESA

FLP

IL DIRETTORE DEL I REPARTO DEL
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CONFINTESA FP

FED. CONFSAL-UNSA

PREMESSA

In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto dall'A.RA.N e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFISAL-UNSA e CONFINTESA FP (già FEDERAZIONE INTESA FP) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali valido per il triennio 2016-2018, successivamente firmato anche da FLP in data 21 settembre 2018.

Nel disciplinare la contrattazione collettiva integrativa, il CCNL di riferimento individua all'art. 7 i livelli di contrattazione integrativa (nazionale e territoriale), i soggetti coinvolti (parte datoriale, OO.SS. firmatarie e, per la sola contrattazione integrativa territoriale, anche le RSU) e le materie oggetto di tale contrattazione specificando, rispettivamente nei commi 6 e 7, quelle oggetto di contrattazione nazionale integrativa e territoriale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione) **APPROVATO**

Il presente contratto si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D.

Articolo 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione) **APPROVATO**

Il presente contratto ha validità per il triennio 2018-2020 e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.

Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

E' fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

Ulteriori fasi di contrattazione integrativa potranno svilupparsi a seguito di processi riformatori che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente accordo.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3 (Obiettivi e strumenti)

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e dei Sindacati, è preordinato a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di mantenere e di incrementare elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività.

Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione, finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; e che a sua volta si articola in:
 - informazione;
 - confronto;
 - organismi paritetici di partecipazione.
- b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale, finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 del CCNL.

Articolo 4 (Contrattazione collettiva integrativa)

Come stabilito dall'art. 7 co. 3 del vigente CCNL, i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL stesso.

Come stabilito dall'art. 7 co. 4 del vigente CCNL i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL stesso e la RSU.

Articolo 5
(Clausole di raffreddamento)

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

TITOLO III

ORARIO DI LAVORO

Articolo 6
(Flessibilità in entrata e uscita)

Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è riconosciuta al dipendente la facoltà di avvalersi di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

I criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità sono di seguito indicati:

- a) devono essere ricomprese nell'orario di apertura/chiusura dell'Ente/Ufficio;
- b) sono incompatibili con le turnazioni.

Le modalità di adeguamento ai criteri saranno oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, che prevedrà, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti dell'orario di servizio, fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera.

Articolo 7
(Orario di lavoro)

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

L'individuazione delle ragioni per le quali è prevista la possibilità di elevare fino ad ulteriori sei mesi l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali, viene effettuata a livello dei singoli uffici in relazione alle loro peculiari necessità, secondo quanto previsto negli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 5, co. 4, del CCNL sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione delle RSU, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito in ambito di articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro.

Articolo 8 ***Orario multiperiodale***

A seguito di una variazione di intensità dell'attività lavorativa, si può ricorrere all'istituto dell'orario multiperiodale, con una maggiore o minore concentrazione dell'orario, in relazione a prevedibili esigenze di servizio, da applicarsi a un lasso temporale che, rispetto alle 13 settimane previste dall'art. 22, co. 2, può essere elevato fino ad un massimo di 17 settimane.

Le modalità di recupero, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e, in particolare, dall'art. 22 co. 3, potranno essere stabilite in contrattazione decentrata locale.

Articolo 9 ***(Orario straordinario)***

Il limite massimo delle ore di lavoro straordinario viene elevato in 250 ore annue.

L'effettuazione di lavoro straordinario deve essere debitamente autorizzata dal datore di lavoro.

Articolo 10 ***(Banca delle ore)***

Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 27 del CCNL, il limite complessivo annuo individuale, per i dipendenti che abbiano aderito all'istituto della banca delle ore, è stabilito in 250 ore.

Articolo 11

(Turnazione ed elevazione delle maggiorazioni orarie)

Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 4, del CCNL:

- il numero dei turni notturni effettuabili nel mese da ciascun dipendente può essere elevato da dieci fino a
- il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente può essere elevato da un terzo dei giorni festivi dell'anno fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. t), si integrano le seguenti situazioni personali e familiari (previste dal combinato disposto degli articoli 19, co. 9, e 26, co. 4, e fermo restando quanto disciplinato dalla Legge n. 151 del 2001 in materia di tutela della maternità):

- Esempio: proposta limite 60-62 anni per turni notturni etc.
-
-

Articolo 12

(Reperibilità)

Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.

Articolo 12 bis

(Benessere del personale e welfare integrativo)

1. Il welfare integrativo è finalizzato all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi, per una più efficiente realizzazione dei fini istituzionali del Ministero della Difesa.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del CCNL 2016-2018, disciplina a favore dei dipendenti la concessione di:
 - iniziative di sostegno al reddito della famiglia (interventi assistenziali);
 - supporto all'istruzione e promozione del merito (contributi per l'elevazione culturale dei dipendenti e borse di studio per i figli);
 - interventi di protezione sociale (soggiorni nazionali ed esteri);
3. Le forme di intervento in materia di assistenza morale, benessere e protezione sociale sono attuate nel rispetto delle risorse finanziarie rese disponibili dagli organi programmatori sul pertinente capitolo di bilancio.

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 13
(Verifiche) APPROVATO

Nel primo anno di vigenza del presente CCNI l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.

Al termine dell'indicato primo anno di vigenza, e successivamente con cadenza annuale, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.

Articolo 14
(Disapplicazioni)

Dalla data di sottoscrizione del presente Contratto cessano di avere applicazione tutte le disposizioni contenute nella pregressa contrattazione integrativa in contrasto con quelle definite nel presente Contratto.

Articolo 15
(Interpretazione autentica dei contratti integrativi) APPROVATO

Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi di sede territoriale, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

Articolo 16

(Rinvio al CCNL vigente)

Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

Roma,